

DL Rilancio: proroghe e sospensioni

Il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è entrato in vigore lo scorso **19 maggio 2020**.

Con esso hanno preso il via alcune misure e novità fiscali, comprese alcune **proroghe e sospensioni di versamenti ed adempimenti**.

Vediamole tutte nel dettaglio aiutandoci con l’utile **guida alle misure del DL Rilancio** realizzata dall’**Agenzia delle Entrate**.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi anche per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia (Art. 126 – Art. 127)

Oggetto

Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità

Versamenti sospesi

- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché dell'IVA sospesi dall'art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020
- Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
- Ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore degli soggetti che operano nei settori indicati dall'art. 61 del decreto Cura Italia
- Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza

Modalità di ripresa della riscossione

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

(Art. 137)

Oggetto

Riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020

Beneficiari

Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa

Società semplici

Modalità

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020

È necessaria, entro il 30/9, la redazione di una perizia giurata di stima

Note

L'aliquota dell'imposta sostitutiva, per le partecipazioni e per terreni, è pari all'11%

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (Art. 140)

Oggetto

Proroga al
1° gennaio 2021

Beneficio

- Non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate
- Slittamento del termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria

Note

Resta fermo tuttavia l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri

Lotteria degli scontrini (Art. 141)

Misura

Oggetto

Termine sospeso

Rinvio al
1° gennaio 2021

Entrata in vigore
della lotteria degli scontrini

1° luglio 2020

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (Art. 142)

Misura

Rinvio alle operazioni
effettuate
dal 1° gennaio 2021

Oggetto del rinvio

- Procedure di precompilazione, da parte
dell'Agenzia delle entrate, dei registri e delle
comunicazioni periodiche IVA

nonché

- della dichiarazione annuale IVA


Termine rinviato

Dal 1° luglio 2020
al 1° gennaio 2021

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (Art. 144)

Oggetto	Beneficiari	Beneficio	Note
<ul style="list-style-type: none">- Sono considerati tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, relative alle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo della dichiarazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del dpr. 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72- I medesimi pagamenti di cui al periodo precedente sono sospesi se con scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020	Tutti i contribuenti	I versamenti sospesi e quelli considerati tempestivi possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di ulteriori sanzioni e interessi, ovvero, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di ogni mese	La previsione si applica anche agli importi dovuti per le rateazioni in corso e per quelli risultanti dalle comunicazioni relative alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata Non si procede al rimborso di quanto già versato

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (Art. 148)



Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (Art. 152)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
<p>Sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell'apposito albo, aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate</p>	Tutti	<p>Dall'entrata in vigore del DL Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospese le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti terzi effettuati dall'agente della riscossione - le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore 	<p>Dal 1° settembre 2020</p> <p>Le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie</p>	<p>Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili, le quote già versate all'Agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del provvedimento</p>

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (Art. 153)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Sospensione della «verifica di inadempienza» per pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro	Pubbliche Amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica	8 Marzo-31 Agosto 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)	Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a cinquemila euro, intestati al beneficiario del pagamento	Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente all'inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 154 lettera a)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie	Tutti	8 Marzo-31 Agosto 2020 <i>(per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)</i>	I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020	Fino al 31 agosto 2020 sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione

Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza

(Art. 154 lettera b)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Ampliati i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi	Tutti	Piani di dilazione in essere all'8 marzo e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020	La decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste	Per le richieste di rateizzazione presentate dal 1/9/2020 riprende il regime ordinario di decadenza (5 rate)

Termini di pagamento «Rottamazione-ter» e «Saldo e stralcio» (Art. 154, lettera c)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 relative alle Definizioni agevolate (<i>«Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione risorse proprie UE»</i>)	Contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate (<i>«Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione risorse proprie UE»</i>) scadute nell'anno 2019	Tutte le scadenze dell'anno 2020 delle rate della <i>«Rottamazione-ter», «Rottamazione Risorse proprie UE» e «Saldo e stralcio»</i>	I pagamenti delle rate previste per il 2020 , non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi	Per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni

Dilazioni per i debiti inseriti nelle Definizioni agevolate decadute nel 2019

(Art. 154 lettera d)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Provvedimento	Note
Rateizzazione per debiti inseriti nelle definizioni agevolate (<i>Rottamazione-ter</i> ”, <i>“Saldo e stralcio”</i> e « <i>Rottamazione risorse proprie UE</i> ») decadute nel 2019	Contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate	Debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate che al 31 dicembre 2019 risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019	Possibilità di presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati	Il provvedimento supera le precedenti limitazioni previste dalla normativa sulle definizioni agevolate (DL n.119/2018 e L. n. 145/2018)

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (Art. 157)

Oggetto

- Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali
- Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020
- È disposto l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, ed previsto altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi

Finalità

In considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza COVID-19 per i contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice

Note

- Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto
- Individuate specifiche modalità di attestazione dell'avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020
- Con provvedimento del direttore dell'AdE sono individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica
- Fatta salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza nonché i casi in cui l'emissione dell'atto è funzionale ad adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (Art. 158)

Oggetto

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali (art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione del contribuente (art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

Finalità

Norma di interpretazione autentica relativa all'applicazione della sospensione dei termini processuali introdotta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Note

La norma conferma la posizione già espressa dall'Agenzia delle entrate con le circolari 6/E del 23 marzo 2020 e 8/E del 3 aprile 2020 le quali hanno precisato che, in caso di adesione presentata su istanza di parte, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dall'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (Art. 181)

Imposta

Beneficio

Atti esentati

Destinatari

Bollo

Dal 1° maggio 2020 fino al
31 ottobre 2020, non è
dovuta l'imposta di bollo

Domande di nuove
concessioni per
l'occupazione del suolo
pubblico ovvero di
ampliamento delle superfici
già concesse

Imprese di pubblico
esercizio titolari di
concessioni o di
autorizzazioni per
l'utilizzazione del suolo
pubblico